



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO

P. U. D. M.

Committente
Amministrazione Comunale

Progettista
(Ing. Giuseppe Lo Pò)

ELABORATO
D
NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

DATA:

INDICE

PREMESSA	2
CARATTERISTICHE DELL'AREA E INQUADRAMENTO	
GEOMORFOLOGICO	3
CAPO 1 – CONTENUTI E FINALITA'	4
ART. 1 - Contenuti del piano	4
ART. 2 - Finalità	5
ART. 3 - Oggetto del piano	5
ART. 4 - Ambito di applicazione	5
ART. 5 - Durata del piano	6
ART. 6 - Scopo della concessione	6
ART. 7 - Attività soggette a concessione	6
ART. 8 - Suddivisione del litorale	7
CAPO 2 - REGOLE GENERALI	8
ART. 9 - Procedure e norme di riferimento	8
ART. 10 - Concessioni demaniali	9
ART. 11 - Indici e parametri metrici quantitativi e qualitativi	10
CAPO 3 – DISCIPLINA DELLE AREE E DESTINAZIONI D'USO	11
ART. 12 - Area territoriale.....	11
ART. 13 - Accessi al demanio marittimo	11
ART. 14 - Aree attrezzate per per persone con disabilità	12
ART. 15 - Stabilimenti balneari	12
ART. 16 - Aree attrezzate per la balneazione	13
ART. 17 - Aree per giochi ed altre attività	14
ART. 18 - Gonfiabili acquatici	14
ART. 19 - Area attrezzata per l'accesso degli animali da affezione	14
ART. 20 - Aree non attrezzate per la pesca sportiva	15
ART. 21 - Area per pontile galleggiante	15
ART. 22 - Campi boe.....	15
ART. 23 - Punti di ristoro	16
ART. 24 - Spazi ombreggiati.....	16
ART. 25 - Varo, alaggio e rimessaggio natanti.....	16
ART. 26 - Punti di sorveglianza	18
ART. 27 - Campetti	18
ART. 28 - Aree attrezzate per le pratiche sportive	18
ART. 29 - Vasche di raccolta acque bianche.....	19
ART. 30 - Porticciolo turistico ed altri interventi.....	19
CAPO 4 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE	20
ART. 31 - Parametri generali	20
ART. 32 - Locali di primo soccorso	22
ART. 33 - Cabine	22
ART. 34 - Aree pavimentate e basamenti mobili.....	22
ART. 35 - Arredi e verde	22
ART. 36 - Recinzioni	23
ART. 37 - Ombrelloni.....	24
ART. 38 - Eliminazione delle barriere architettoniche.....	24
ART. 39 - Norme sovraordinate.....	24

PREMESSA

L'intento di questa Amministrazione Comunale è principalmente quello di far rivivere la spiaggia del paese di Sant'Alessio Siculo, attraverso interventi di recupero, valorizzazione ambientale ed un giusto equilibrio tra le esigenze della popolazione locale e quelle dell'ambiente circostante. Il progetto è finalizzato ad una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia litoranea e delle varie strutture che la stessa ospiterà. Esso intende fornire un'organica fruizione delle aree demaniali e delle spiagge alla collettività, oltre ad incentivare uno sviluppo turistico. Il Piano di utilizzo del demanio Marittimo è principalmente uno strumento "programmatorio" che consente di pianificare e disciplinare le attività legate all'uso della spiaggia allo scopo di perseguire un uso sostenibile e razionale del sistema costiero. La sostenibilità della gestione delle spiagge va affrontata comunque in connessione con il contesto generale. Il P.U.D.M. indica la destinazione e l'uso delle aree della fascia litoranea, in particolare quelle destinate agli insediamenti turistici, balneari e ricreativi e, in generale, tutte le aree demaniali che possono essere assentiti con concessione anche per altri usi, oltre a quelle finalizzate all'insediamento di attività di divertimento e quelle da lasciare libere sia per gli opportuni passaggi a mare, oltre a soddisfare la pubblica balneazione. Prevede che i vari impianti/strutture da installare siano realizzati sulla base del criterio della precarietà e facile amovibilità e l'impiego di materiale di ottima qualità. Individua tratti di litorale per l'eventuale realizzazione di aree a disposizione di imbarcazioni di proprietà dei pescatori, corrispondenti a tratti storicamente utilizzati dai marinai del loco, temperando le varie esigenze connesse alla fruizione del mare. Ovviamente, per organicità progettuale, non può sottrarsi dal precisare altre destinazioni di tratti costieri, come aree per la viabilità, sosta ed attività plurime d'uso collettivo. Perché si attui l'obiettivo del presente piano - che è quello di fornire uno strumento che regoli l'occupazione del suolo demaniale marittimo oggetto di studio, avendo come concetto basilare l'interesse per lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, culturale e ambientale del territorio costiero interessato - è indispensabile

che si crei una sinergia tra le pianificazioni urbanistiche vigenti (PRG e PPC), le loro attuazioni e le previsioni di attività individuate ed esplicitamente inserite nel presente Piano di utilizzo del Demanio Marittimo.

Il comune di Sant'Alessio Siculo in conformità alla Legge Regionale 29.11.2005 n. 15 con ss. mm. ii. e dalle “Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia” incluse nel D.A. 319/GAB del 5 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni (D.A. 152 del 11/04/2019), di seguito allegate, ha redatto un piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo, indicato con l’acronimo P.U.D.M.

CARATTERISTICHE DELL’AREA E INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Il territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo si estende sul Mar Jonio. Il limite meridionale del comune di Sant'Alessio Siculo coincide con la parte finale del Capo di Sant'Alessio mentre a Nord coincide con il torrente Agrò. La morfologia costiera è omogenea ed è costituita prevalentemente da spiagge caratterizzate da granulometria ghiaioso - ciottolosa e zone sabbiose oggetto negli anni di interventi di ripascimento

CAPO 1 – CONTENUTI E FINALITA'

ART 1 - Contenuti del piano

Il P.U.D.M. si compone dei seguenti elaborati:

A1 – Cartografia dello Stato di fatto su aerofotogrammetria	scala 1:10.000
A2 – Cartografia dello Stato di fatto su aerofotogrammetria	scala 1:1.000
A3 – Cartografia dello Stato di fatto su catastale	scala 1:1.000
B1 – Cartografia delle Previsioni di Piano su aerofotogrammetria	scala 1:10.000
B2 – Cartografia delle Previsioni di Piano su aerofotogrammetria	scala 1:1.000
B3 – Cartografia delle Previsioni di Piano su catastale	scala 1:1.000
B4 – Previsioni di Piano quotate	scala 1:1.000
C – Relazione tecnica con allegati	
D – Norme tecniche di attuazione	
E – Planimetrie di dettaglio delle strutture previste	
G – Ortofoto dello Stato di fatto	scala 1:1.000
F - Definizione/legenda delle destinazioni d'uso	
H - Carta dei vincoli	
I1 – Documentazione fotografica panoramica	
I2 – Documentazione fotografica particolare	
J – Supporto informatico	

Il P.U.D.M., che costituisce il documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino prospiciente il territorio del comune di Sant'Alessio Siculo, è redatto sulla base della cartografia ufficiale rilasciata dal Sistema Informativo del Demanio della regione Siciliana (SID) che è stata sovrapposta con quella in possesso di questo comune. Pertanto, il Piano di utilizzo del demanio Marittimo ha come obiettivo quella di disciplinare gli usi, sia per finalità pubbliche garantendo la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa che ancora conservano un particolare pregio ambientale per la salvaguardia delle risorse naturali, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, stabilendo principi, criteri e

modalità per la concessione dei beni del demanio Marittimo.

ART. 2 – Finalità

Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante del piano di utilizzo del demanio marittimo, in seguito denominato P.U.D.M., strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuato dal P.U.D.M., nei limiti territoriali comunali specificati nell'art. 2.

ART. 3 - Oggetto del piano

Il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo disciplina la gestione, la tutela e l'uso delle aree del demanio marittimo che ricadano nel territorio di Sant'Alessio Siculo. Le finalità generali del piano sono volte a definire principi, criteri e modalità per la concessione temporanea dei beni Demaniali e dell'arenile stesso, valorizzandoli in senso economico per servizi pubblici, per servizi ed attività portuali e produttive e per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative.

ART. 4 - Ambito di applicazione

Il P.U.D.M riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo nel comune di Sant'Alessio Siculo, i cui confini geografici sono determinati:

- a nord dal torrente Agrò e dal comune di Santa Teresa di Riva;
- a sud dal Capo di Sant'Alessio e dal comune di Forza D'Agrò

Le presenti norme operano essenzialmente sul Demanio Marittimo così come individuato in cartografia.

Le norme non operano dove la larghezza della spiaggia non consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano.

ART. 5 - Durata del piano

Il piano di utilizzo del litorale costiero (P.U.D.M.) è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione dell'A.R.T.A. Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'A.R.T.A. anche per uguale periodo. Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione. Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del P.U.D.M.

ART. 6 - Scopo della concessione

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 del codice della navigazione). Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 ed. nav., art. 24 reg. cod. nav.). Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

ART. 7 - Attività soggette a concessione

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività (art.1 Legge 29 novembre 2005, n.15 e ss. mm. ii.):

- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate

alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

ART. 8 - Suddivisione del litorale

Il confine amministrativo riguardante le aree demaniali marittime è compreso tra la fine del Capo di Sant'Alessio ed il torrente Agrò. Nel contesto geografico del Comune le aree demaniali, pur non comprendendo aree naturalistiche sottoposte a particolari vincoli ambientali, rivestono particolare interesse poiché la fascia costiera si sviluppa per una lunghezza di oltre due chilometri. Tale configurazione ha determinato, di fatto, l'individuazione di varie aree o sottozone in cui comprendere tutto il demanio marittimo ricadente nel territorio di Sant'Alessio che assume caratteristiche di omogeneità e di affinità ambientali ed infrastrutturali cui fare corrispondere un'unitaria regolamentazione.

Per gli insediamenti balneari e le infrastrutture di interesse collettivo si considera come stato di fatto quello che scaturisce dalla presa in esame delle concessioni temporanee già autorizzate dalle competenti autorità e dalle richieste di concessione in itinere alla data di presentazione del Piano agli Uffici Comunali.

CAPO 2 - REGOLE GENERALI

ART. 9 – Procedure e norme di riferimento

1) Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti e l'accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005 n. 15 con ss. mm. ii. e dalle "Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia" incluse nel D.A. 319/GAB del 5 agosto 2016, di seguito allegate e successive modifiche ed integrazioni (D.A. 152 del 11/04/2019). A tal uopo in questa sede si riporta uno stralcio del punto 2 " Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime" dell' Allegato 1:

"1. Per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 m. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

2. Il "fronte mare" di ogni singola concessione di nuova previsione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 m, ad esclusione di interventi di interesse pubblico.

3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.

4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.

5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.

6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.

7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.

8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.

9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.

10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.

11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.

12. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

13. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.). “

2) Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

ART. 10 – Concessioni demaniali

- Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.

- Sono sempre concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la realizzazione di standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza e aree di primo soccorso; tali strutture dovranno essere di uso pubblico e richieste da parte dell'Amministrazione Comunale o da privati in convenzione con la stessa.

- Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza a disposizioni settoriali o di legge nei limiti previsti dal presente Piano.

- Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in ripristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state autorizzate.

ART. 11 – Indici e parametri metrici quantitativi e qualitativi

Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (norme urbanistiche, strumenti urbanistici comunali, norme di sicurezza, norme di igiene, barriere architettoniche, ecc.) devono rispettare gli indici e i parametri metrici quantitativi e qualitativi di cui alle “Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia” incluse nel D.A. 319/GAB del 5 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni (D.A. 152 del 11/04/2019), di seguito allegate, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime
2. Accessi al demanio marittimo
3. Specchi acquei ed imbarcazioni
4. Stabilimenti balneari
5. Aree attrezzate per la balneazione
6. Aree attrezzate per le pratiche sportive
7. Aree attrezzate per spiaggia libera
8. Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione
9. Punti di ristoro
10. Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti
11. Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
12. Giochi e spazi ombreggiati
13. Altre attività
14. Derghe

CAPO 3 – DISCIPLINA DELLE AREE E DESTINAZIONI D'USO

ART. 12 – Area territoriale.

- 1. L'area, indicata quindi come *Lungomare*, ha una superficie complessiva lorda di 41'808 mq tra la linea dividente demaniale e la linea di costa rivista. Per l'area in questione vale tutto quanto detto precedentemente essendo l'area relativa a tutto il demanio marittimo. Per dettagli grafici si rimanda alle tavole in scala 1:10.000 e 1:1.000.
- 2. Nella zona 2, *Spiaggia*, sarà lasciata libera una fascia di 5 ml dalla linea media di battigia, una fascia di 1,5 ml dal ciglio dei terreni elevati sul mare, che sono rappresentati dal marciapiede della strada lungomare, ed inoltre sarà garantito un corridoio di 5 ml dagli accessi in spiaggia.
- 3. I materiali che potranno essere utilizzati saranno soltanto del tipo “amovibile” poiché su aree demaniali sono consentite solo questo tipo di installazioni ed in ogni caso dovranno essere rispettati determinati canoni estetici e costruttivi.

ART. 13 - Accessi al demanio marittimo

Il numero totale degli accessi è 14. Di questi uno non viene preso in considerazione in quanto allo stato attuale non presenta condizioni di sicurezza per via del transito di veicoli a motore. Dei rimanenti 13 solo 6 sono in grado di essere adattabili per l'accesso agevolato.

Gli accessi principali alla spiaggia verranno dotati ciascuno di 2 piccole aree, di cui una con doccia ed un'altra con punto per la raccolta differenziata (mini isola ecologica).

Come già anticipato 6 di questi accessi, individuati in funzione della posizione e loro adattabilità potranno essere adattati con apposita pavimentazione a pendenza agevolata per consentire l'accesso in spiaggia dei diversamente abili.

Per effetto di specifiche ordinanze sindacali e regolamenti di polizia urbana sarà vietato occupare gli accessi con automezzi, imbarcazioni ed operazioni di

manutenzione e carenaggio.

Per quanto non specificato si riporta uno stralcio del punto 3 Accessi al demanio marittimo dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

“1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull’arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d’iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l’uno dall’altro.

3. È vietato l’accesso al mare e l’attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell’area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.”

ART. 14 - Aree attrezzate per persone con disabilità

In prossimità di 1 accesso a pendenza agevolata si prevede un’area per l’utilizzo da parte delle persone diversamente abili, dotata di tutti i servizi necessari.

ART. 15 - Stabilimenti balneari

Sono previste 3 aree di questo genere con superficie massima concedibile di 1320 mq in prossimità di un’area già in concessione. Per ogni concessione di tale tipologia sono rispettate le regole principali, ovvero il fronte mare è ≤ 100 ml e la distanza tra una concessione e l’altra, sia nuova che esistente, è ≥ 25 ml.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 5 Stabilimenti balneari dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

“Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

– servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;

- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
3. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 5.000 m², e quella coperta non può essere più del 20% della superficie assentita.
4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.”

ART. 16 - Aree attrezzate per la balneazione

In totale sono previste 2 aree di questo genere. Al momento sono 2 aree della superficie massima concedibile di 960 e 656 mq poiché, considerando il fenomeno dell'erosione costiera e le peculiarità del litorale, si è ritenuto in questa fase di non eccedere con la superficie per non ridurre la superficie di libera fruizione.

Per ogni concessione di tale tipologia sono rispettate le regole principali, ovvero il fronte mare è ≤ 100 ml e la distanza tra una concessione e l'altra, sia nuova che esistente, è ≥ 25 ml.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 6 Aree attrezzate per la balneazione dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

“1. La aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi

in materia di servizi e attrezzature:

- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
- servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

3. La superficie coperta non può essere più del 5% della superficie assentita in concessione.”

ART. 17 - Aree per giochi ed altre attività

In totale sono previste 2 aree di questo genere. Anche per queste aree è stata prevista una superficie massima di 300 mq.

Queste aree saranno destinate per giochi gonfiabili, ludoteche, aree per feste, per il divertimento e per i giochi in genere, spazi ombreggiati, servizi sanitari, ecc.

Non essendo previste nelle Linee Guida potranno essere inquadrare come “altre attività” riportate al punto 13 - Parte IV delle stesse e quindi per queste aree non è necessaria la distanza dei 100 metri rispetto alle altre concessioni.

ART. 18 - Gonfiabili acquatici

Di fronte ad una delle due alle aree per giochi ed altre attività, è previsto 1 spazio per l'eventuale installazione di giochi gonfiabili acquatici e per altre attività acquatiche.

Anche queste, non essendo previste nelle Linee Guida potranno essere inquadrare come “altre attività” riportate al punto 13 - Parte IV delle stesse e quindi per queste aree non è necessaria la distanza dei 100 metri rispetto alle altre concessioni.

Per tali attività dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto.

ART. 19 - Area attrezzata per l'accesso degli animali da affezione

Rispettando quanto previsto nelle linee guida è stata prevista un'area che sarà destinata all'accesso degli animali di affezione; l'area è stata prevista nella zona centrale.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 8 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione dell'Allegato 1 *del D.A. 152 del 11/04/2019*:

“1. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).

2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore."

ART. 20 - Aree non attrezzate per la pesca sportiva

E' prevista 1 area posta all' estremo nord del paese nella quale sarà consentita la pesca sportiva anche durante le ore diurne della stagione estiva senza interferire con la balneazione.

Come specificato in legenda, si tratta di aree non attrezzate che per tanto saranno soltanto delimitate con materiali di facile rimozione.

ART. 21 - Area per pontile galleggiante

Sono previste 2 aree per il posizionamento di un pontile galleggiante la cui realizzazione sarà poi stabilita in considerazione delle condizioni batimetriche, idraulico-marittime e sedimentologiche del litorale. Per il pontile dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto.

ART. 22 - Campi boe

Sono previsti 2 campi boe cercando di rispettare le zone di stazionamento varo ed alaggio natanti previste dal piano. In questo modo si eviterà di avere boe con rispettive zavorre sparse per tutto lo specchio acqueo antistante il litorale. La distanza minima a cui sono previsti è tra gli 80 e i 200 m circa dalla battigia. Anche per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria.

ART. 23 - Punti di ristoro

E' previsto un punto di ristoro nella zona nord della spiaggia. Per tale punto è prevista un'area di 250 mq.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 9 Punti di ristoro dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

- “1. Sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 mq, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.*
- 2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 m2, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.”*

ART. 24 Spazi ombreggiati

Sono previsti degli ombrelloni da realizzare ad esempio in legno e con foglie di palma che verranno distribuiti in prossimità degli accessi, ad una distanza minima di 5 metri rispetto alla battigia. Questi ombrelloni saranno destinati alla pubblica fruizione. E' prevista pure 1 area in corrispondenza dei campetti nella zona centrale del paese.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 12 Giochi e spazi ombreggiati dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

- “1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.*
- 2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.”*

ART. 25 - Varo, alaggio e rimessaggio natanti

Sono previste 2 aree che saranno delimitate ed al cui interno sarà possibile il rimessaggio delle imbarcazioni. Sono aree ritenute necessarie per 2 motivi: uno è quello di evitare che le imbarcazioni vengano lasciate sparse per tutta la spiaggia e l'altro, conseguente, di evitare che i bagnanti stazionino in queste aree.

Allo stesso modo sono previsti dei corridoi di lancio per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni, comprese quelle con motori fuoribordo ed entrobordo, per evitare che in queste aree ci siano pericolose interferenze con i bagnanti.

Le caratteristiche necessarie a tali aree sono quelle minime per garantire lo stazionamento delle imbarcazioni di piccole dimensioni nel periodo estivo che sono di proprietà dei residenti in loco. Le aree previste dal presente piano sono quindi destinate al solo stazionamento, varo ed alaggio nel periodo estivo quindi ad un uso stagionale. Tale utilizzo scaturisce, oltre agli usi dei fruitori dell'arenile, dalle condizioni meteorologiche invernali ed dall'intensità ed estensione delle mareggiate che non consentono lo stazionamento delle imbarcazioni sull'arenile nel periodo invernale. In sintesi tali aree saranno solo delimitate da recinzioni di altezza pari al massimo un metro per consentire, senza interferenze la fruizione, dell'arenile tanto ai bagnanti quanto ai proprietari delle imbarcazioni. Non saranno quindi obbligatori i servizi minimi descritti nelle linee guida nei limiti di un utilizzo temporaneo e stagionale che non preveda operazioni diverse dallo stazionamento varo ed alaggio. Potranno essere richieste alle autorità competenti le autorizzazioni e le concessioni per l'installazione di sistemi di traino.

Per quanto non specificato si riporta stralcio del punto 10 Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti dell'Allegato 1 del D.A. 152 del 11/04/2019:

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;*
- magazzino;*
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.*

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;*
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;*
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acqueei”.*

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

ART. 26 - Punti di sorveglianza

I punti di sorveglianza sono le classiche torrette di avvistamento per lo stazionamento dei bagnini. Sono stati previsti 2 punti, avendo considerato anche la presenza dei servizi garantiti nei lidi già esistenti ed in quelli in previsione. Oltre a tali punti che saranno richiesti in concessione dall' amministrazione comunale gli stabilimenti balneari e le aree attrezzate in genere dovranno garantire la sorveglianza dei bagnanti. Accanto ad ogni postazione verranno posizionate delle strutture prefabbricate con all'interno un bagno pubblico, uno spogliatoio ed una nursery per il cambio dei bambini con infermeria.

ART. 27 - Campetti

I campetti, per uso pubblico, sono stati previsti nella zona centrale e nella zona nord per creare delle aree per giochi ricreativi (calcio, pallavolo, footvolley, ecc) in maniera tale che non si creino interferenze tra chi gioca ed i bagnanti. I campetti potranno essere inoltre utilizzati per l'organizzazione di tornei e di spettacoli in genere. Si rimanda per quanto non specificato al punto 12 Giochi e spazi ombreggiati dell'Allegato 1 *del D.A. 152 del 11/04/2019*.

ART. 28 – Aree attrezzate per le pratiche sportive

In generale, in questi lotti sono previste attività sportive, ove è anche ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e si possono svolgere attività tese all'insegnamento, alla pratica ed alla diffusione di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. In particolare oltre alle suddette attività è consentita l'attività di ormeggio e noleggio natanti per la nautica da diporto, in una porzione di demanio marittimo ben delimitato con specchio acqueo da adibire a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) e corridoio di lancio secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto oltre che un punto ristoro. E' previsto inoltre il noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari e possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardia e deposito.

Si riporta stralcio del punto 7 Aree attrezzate per le pratiche sportive dell'Allegato 1 *del D.A. 152 del 11/04/2019*:

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;*
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;*
- rimessa o magazzino;*
- punto di primo soccorso;*
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.*

2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

3. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq

4. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 mq.

ART. 29 - Vasche di raccolta acque bianche

Per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell'arenile, è previsto il posizionamento di vasche di raccolta poste in prossimità degli scarichi di troppo pieno delle acque bianche. Queste vasche saranno interrate e dotate di appositi sensori che ne stabiliranno il livello per lo svuotamento che avverrà al bisogno con mezzi di espurgo.

ART. 30 - Porticciolo turistico ed altri interventi

Allo stato attuale non esiste nessun progetto per il porticciolo turistico ma è volontà dell'Amministrazione consentire ad eventuali investitori la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione turistica. Al momento, per evitare lungaggini burocratiche che possano bloccare tutto l'iter di approvazione del presente PUDM, il porticciolo turistico non viene inserito ma viene solo menzionato. Nel caso in cui se ne presenti l'opportunità si provvederà a modificare il Piano considerando l'eventuale intervento proposto.

Alla stessa stregua, si citano:

- Intervento di ripascimento e protezione costiera.
- Reti anti-liquami ed anti-meduse, con relativo servizio di pulizia giornaliera, al fine di migliorare e rendere più sicura anche da un punto di vista igienico-sanitario la fruizione delle acque.

CAPO 4 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

ART. 31 – Parametri generali

Per la realizzazione delle strutture previste nel P.U.D.M. si devono rispettare i seguenti parametri generali:

a) *Dimensioni minime interne.*

Cabine singole: m 1,20 x 1,50

Cabine doppie: m 1,50 x 2,00

Servizi igienici: m 0,80/0,90 x 1,20 (solo con vaso e lavabo a parte); 0,90 x 1,50 (con vaso e lavabo)

Servizi igienici per disabili: riferimento a quanto previsto dal D.M. LL.PP. n.236/89

Pronto soccorso o infermeria: m 2,30 x 3,00

Locali per la preparazione dei cibi: m 2,30 x 4,00

b) *Altezze.* Qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare i 4,50 m alla linea di colmo ed, in particolare, le altezze delle cabine non devono essere superiori a 2,70 m alla linea di colmo.

c) *Scarichi.* In assenza di idonea rete fognante, gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e ritenute idonee dall'autorità sanitaria, da svuotare periodicamente, mentre le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione. Qualora fosse già presente nell'adiacente arteria viaria, idonea condotta fognaria è fatto obbligo al concessionario di prevedere il sollevamento dei liquami per l'immissione nella pubblica fognatura.

d) *Materiali.* I manufatti si devono realizzare con materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari (si consiglia il legno lamellare) con la caratteristica di precarietà e con metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione.

Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

- e) *Colorazione.* Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso, prediligendo quei colori di facile inserimento nell'ambiente marino.
- f) *Segnaletica.* Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
- g) *Gestione.* Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
- h) *Sicurezza.* Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
- i) *Interventi e mantenimento.* Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'A.R.T.A., la manutenzione straordinaria e restauro conservativo. L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze.

ART. 32 - Locali di primo soccorso

Devono essere dotati di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento. La porta deve possedere dimensioni minime di m 0,90 x 2,10 e deve essere orientata verso l'esterno, provvista di maniglia antinfortunistica.

ART. 33 - Cabine

I locali adibiti a cabine devono essere opportunamente coibentati e possedere una corretta aerazione con superficie aerata di non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

Le aperture sono previste verso l'esterno con opportuna maniglia antipanico.

Una cabina, tra quelle previste, deve possedere dimensioni tali da consentire l'uso ai diversamente abili.

ART. 34 - Aree pavimentate e basamenti mobili

I materiali da utilizzare per le aree pavimentate e basamenti mobili sono quelli riportati nell'art. 31 lettera d).

Eventuali lastre in pietra naturale o simile devono essere, se ritenuto necessario incastrate, ma non cementate, in quanto in assenza di autorizzazione, a fine stagione, devono essere rimosse ripristinando lo stato naturale dei luoghi.

Per basamenti e per soluzioni che necessitino di una sopraelevazione dall'arenile sono consentite soluzioni in elementi metallici amovibili (alluminio-acciaio inox o rivestito) o legno, a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti. Qualsiasi soluzione deve essere di tipo smontabile.

ART. 35 - Arredi e verde

Possono essere utilizzati anche se non previste nelle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione, tutti gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole al struttura come passerelle in legno, sedute, fioriere e simili. I *contenitori per la raccolta differenziata*, non dovranno collocarsi lungo i passaggi principali, ma in punti raggiungibili ed evidenti, la cui collocazione eventualmente dovrà essere indicata con apposita segnaletica e preferibilmente in adiacenza di

fioriere che ne rendano gradevole la vista. I *cestini* per la carta e la raccolta differenziata, realizzati in legno o simili, dovranno collocarsi, in numero sufficiente ed adeguato in funzione della superficie del lotto, in maniera da essere sempre visibili e facilmente raggiungibili.

Le *insegne* devono essere studiate in funzione dell'ambiente in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere delle strutture balneari.

In generale sono soggette alle seguenti disposizioni:

- a) Non sono ammesse insegne al neon.
- b) Non devono avere strutture di sostegno che deturpano l'aspetto delle strutture e del contesto.
- c) Devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale, con dimensioni adeguate.
- d) L'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, posteriore o illuminate con corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa.

La *messa a dimora di piante e di siepi* è consentita, allo scopo di abbellimento degli stabilimenti, su vasi o fioriere amovibili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali, ammassa la piantumazione in vaso delle palme.

ART. 36 - Recinzioni

Le recinzioni delle aree in concessione sono da realizzare in corda o altro materiale naturale derivante dal legno e di facile rimozione, per un'altezza massima di 1,50 m, a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità.

Nel periodo invernale, previa autorizzazione, si possono utilizzare recinzioni molto leggere, con materiale da concordare, di altezza non superiore a 2,20 e per le sole aree dove sono presenti le strutture adibite a bar, ristorazione, locali di soccorso, etc. a condizione che non pregiudichino la visibilità.

Sono vietate recinzioni con rete metallica di filo spinato, mattoni e cordoli in cemento con ringhiere. Eventuali deroghe potranno essere valutate solo in caso di ragioni di sicurezza (ad esempio aree per bambini).

ART. 37 - Ombrelloni

Gli ombrelloni, devono essere nell'ambito di ogni lotto, del medesimo tipo, da collocarsi nella fascia predisposta.

Essi devono avere forma circolare, tinte uniformate al colore predominante dello stabilimento balneare e non possono essere disposti ad una distanza inferiore a 2,50 m l'uno dall'altro, misurato dal centro degli stessi (palo-palo).

ART. 38 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Le aree dei lotti, nonché le relative strutture e servizi di spiaggia devono garantire l'accessibilità e la visitabilità degli impianti ai sensi del D. M. LL. PP. 14/06/89 n.236 e ss. mm. ii. e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che per qualsiasi causa abbia ridotto o impedita capacità motoria sensoriale in forma permanente o temporanea.

ART. 39 - Norme sovraordinate

Per quanto non disposto dai citati articoli si osservano le norme contenute nel Decreto Assessoriale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 5 agosto 2016, nel Codice della Navigazione, delle Ordinanze della Capitaneria di porto competente, nella normativa igienico-sanitaria e in tutte le leggi regionali di riferimento.

IL PROGETTISTA

Arch. Claudio Crisafulli

Allegato 1

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia



Servizio 2 “Pianificazione e programmazione ambientale”

**Salvatore Anzà, Elga Arini, Federico Calvi, Lucina Capitano, Giuseppe Colletti,
Filippo Greco, Mario Scirè, Paolo Sparacio**

Luglio 2016

SOMMARIO

PARTE I

ASPETTI GENERALI

1. Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime	pag. 3
2. Ricognizione delle fasce costiere e revisione del demanio marittimo regionale..	pag. 5
3. Acronimi	pag. 5

PARTE II

IL CONTESTO TERRITORIALE

1. Caratteristiche morfologiche delle coste siciliane	pag. 7
2. L'erosione costiera	pag. 7
3. Le "Unità fisiografiche costiere"	pag. 9

PARTE III

DIRETTIVE OPERATIVE

1. Soggetti tenuti a redigere il PUDM e aree interessate dalla pianificazione	pag. 12
2. Contenuti obbligatori	pag. 12
3. Procedure di approvazione	pag. 13
4. Documentazione	pag. 13
5. Ricognizione della fascia costiera e revisione della dividende demaniale	pag. 15

PARTE IV

INDIRIZZI METODOLOGICI

1. Zonizzazione	pag. 16
2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime	pag. 17
3. Accessi al demanio marittimo	pag. 17
4. Specchi acquei e imbarcazioni	pag. 18
5. Stabilimenti balneari	pag. 18
6. Aree attrezzate per la balneazione	pag. 19
7. Aree attrezzate per le pratiche sportive	pag. 19
8. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	pag. 19
9. Punti di ristoro	pag. 20
10. Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti	pag. 20
11. Attività commerciali. Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio	pag. 21
12. Giochi e spazi ombreggiati	pag. 21
13. Altre attività	pag. 21
14. Deroghe	pag. 21

PARTE V

EDITING DEI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Cartografia di base	pag. 22
2. Sistema Informativo del Demanio Marittimo	pag. 22
3. Descrizione della base-dati a supporto dei PUDM	pag. 23

ALLEGATI	pag. 25
----------------	---------



PARTE I

Aspetti generali

1. Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime

Il *Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime* (PUDM) è il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.

Entrando nel merito del contesto normativo che disciplina le attività di pianificazione va preliminarmente ricordato che con la l.r. 29 novembre 2005, n. 15, sono state emanate specifiche disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo in Sicilia. In particolare l'art. 4 della legge vincola il rilascio delle concessioni all'approvazione dei PUDM da parte dei comuni, anche se una disposizione transitoria consentiva una deroga a tale principio nelle more della conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del piano.

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 15/2005 diversi comuni dell'isola hanno pertanto predisposto il PDUM, in linea con le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana* emanate con il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011, avviando le relative procedure di approvazione.

Il quadro normativo è radicalmente cambiato a seguito di un recente intervento del legislatore regionale che, con la l.r. 17 marzo 2016, n. 3, ha apportato importanti modifiche alle procedure di elaborazione e adozione dei PUDM. Ne consegue che i *Piani di utilizzo del demanio marittimo* già elaborati dai comuni in attuazione dell'art. 4 della l.r. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per renderli conformi alle innovazioni regolamentari e tecniche introdotte nella legislazione di settore dalla l.r. 3/2016. Anche i comuni che non hanno ancora predisposto il PUDM sono tenuti a conformarsi alle specifiche tecniche del nuovo quadro normativo di riferimento.

Per analoghe motivazioni occorre oggi modificare ed aggiornare anche le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana* adottate nel 2011, al fine di fornire ai comuni costieri dell'isola gli strumenti di base e le indicazioni metodologiche necessari per la redazione di strumenti di pianificazione che siano in linea con le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 3/2016.

Sembra quindi il caso di richiamare i punti qualificanti delle procedure di pianificazione in materia di demanio marittimo regionale, alla luce del combinato disposto delle leggi sopra richiamate:

- a) con decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente devono essere individuate le aree del demanio marittimo regionale “*le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, ed è approvato il relativo bando tipo*” (art. 40, comma 2, l.r. 3/2016);
- b) i PUDM “*sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 40*” (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);
- c) le “*aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*” (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);

- d) i PUDM riguardano la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione *“delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali, e delle aree portuali”* (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);
- e) i PUDM non riguardano *“i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette”* (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);
- f) i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché *“dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.”* (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- g) l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente *“approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni”* entro il *“termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio”* (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- h) dopo l'approvazione dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall'ARTA è attribuita ai comuni, *“i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime”* (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016).

Con l'approvazione del PUDM la gestione del demanio marittimo regionale viene pertanto affidata ai comuni, con le seguenti eccezioni:

- a) aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
- b) beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- c) aree portuali di competenza regionale;
- d) aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- e) aree del demanio marittimo regionale consegnate in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici (alla fine del periodo di utilizzo temporaneo anche la gestione di queste aree passa ai comuni competenti per territorio);
- f) aree demaniali marittime sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali.

Non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla l.r. 3/2016 le aree con piattaforme petrolifere localizzate entro le 12 miglia marine.

Nei capitoli successivi (Parte II, II, IV e V) vengono pertanto riportati i principi, le direttive e le indicazioni metodologiche generali da seguire ai fini dell'elaborazione e/o dell'aggiornamento del *Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime* da parte dei comuni costieri dell'isola.



2. Ricognizione delle fasce costiere e revisione del demanio marittimo regionale











A livello nazionale è stata avviata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9-septiesdecies, della L. 125/2015, la ricognizione delle fasce costiere regionali, finalizzata all'elaborazione di una proposta di revisione organica delle aree del demanio marittimo. La ricognizione riguarda prioritariamente gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 “*Delimitazione di zone del demanio marittimo*” e 35 “*Esclusione di zone del demanio marittimo*” del Codice della Navigazione (C.N.): in particolare per l'art. 32 la ricognizione riguarda i casi di assenza/incertezza della dividente demaniale e la eventuale ricostruzione del “demanio necessario”, mentre per quanto riguarda l'art. 35 la ricognizione interessa soprattutto opere di urbanizzazione (strade, piazze, passeggiate, ecc.) che non siano più riconducibili alla pubblica fruizione del mare.












Va ricordato in proposito che in Sicilia la norma statale sopracitata non opera in quanto, in forza dello Statuto e ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione sono esercitate dall'amministrazione regionale. Tuttavia, considerato che la perimetrazione della fascia demaniale marittima regionale risulta oggi affetta da criticità ed errori, e necessita quindi di interventi correttivi, è opportuno che anche nella nostra regione si proceda all'aggiornamento della linea dividente demaniale regionale, in linea con il processo di revisione avviato a livello nazionale.

In particolare è opportuno che, nell'ambito della procedura di revisione delle fasce costiere, esplicitamente rivolta ad attivare i procedimenti di cui agli articoli 32 e 35 del C.N., la ricognizione sia estesa anche alla delimitazione del demanio marittimo nei luoghi nei quali il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi di acqua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello stesso C.N., per dare omogeneità e continuità alla linea dividente demaniale regionale.

Va evidenziato che tale attività di ricognizione e revisione della fascia costiera demaniale non può prescindere dal coinvolgimento diretto dei comuni interessati, anche alla luce delle modifiche normative introdotte nella legislazione regionale dalla l.r. 3/2016 sopra richiamata, che delega agli stessi comuni costieri le funzioni amministrative e le competenze gestionali in materia di demanio marittimo. Si tratta di un processo funzionale alla pianificazione di settore che, a livello comunale, va portato avanti parallelamente alla elaborazione/aggiornamento dei PUDM.

3. Acronimi

-  A.R.T.A.: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
-  C.N.: Codice della Navigazione
-  G.I.S.: Geographic Information System
-  L.F.D.M.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo
-  L.F.D.M.I.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Inaccessibile
-  L.F.D.M.A.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Accessibile
-  L.F.D.M.C.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo dato in Concessione
-  L.F.D.M.L.F.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo da Lasciare alla libera Fruizione
-  L.F.D.M.P.C.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo che può essere dato in Concessione
-  P.U.D.M.: Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime

-  R.C.N.: Regolamento al Codice della Navigazione
-  S.I.D.: Sistema Informativo Demanio marittimo
-  S.I.C.: Sito di Interesse Comunitario
-  S.I.T.: Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
-  U.F.C.: Unità Fisiografiche Costiere
-  U.T.A.: Uffici Territoriali dell' Ambiente
-  U.T.C.: Ufficio Tecnico Comunale
-  U.T.M.: Universal Transverse Mercator
-  V.A.S.: Valutazione Ambientale Strategica
-  V.I.A.: Valutazione di Impatto Ambientale
-  Z.P.S.: Zona di Protezione Speciale





PARTE II

Il contesto territoriale

1. Caratteristiche morfologiche delle coste siciliane

Le coste siciliane si sviluppano per una lunghezza di circa 1.650 km e presentano una grande variabilità di caratteristiche fisiografiche, ambientali, infrastrutturali e meteomarine. A grandi linee è possibile individuare tre tipologie di versante.

Versante settentrionale

Il versante settentrionale, tirrenico, possiede una morfologia costiera caratterizzata da coste basse sabbiose, da Messina fino a Capo Milazzo, che diventano ghiaiose e ciottolose al limite con la provincia di Palermo. Le spiagge sono intervallate da importanti promontori: Capo Milazzo, Capo Calavà, Capo D'Orlando, Capo Cefalù, Capo Zafferano. Lungo la costa tirrenica sfociano numerose "fiumare", con portate notevoli e impetuose durante il periodo invernale e asciutte nel periodo estivo: la Fiumara di Naso, il Torrente Zappulla, la Fiumara di Pollina, ecc.

Versante orientale

Il versante orientale, ionico, presenta coste basse e ciottolose a nord fino al Catanese, inframezzate da promontori quali Capo Scaletta, Capo S. Alessio e Capo Taormina a nord, Capo S. Croce, Capo M. di Porco e Capo Passero a sud. A sud di Catania la costa diventa bassa e sabbiosa in corrispondenza della lunga spiaggia alla foce del Fiume Simeto, mentre, scendendo ancora verso il Siracusano, la costa si fa alta, con falesie rocciose, promontori e insenature naturali alternate a spiagge sabbiose.

Versante meridionale

Il versante meridionale, mediterraneo, è caratterizzato da coste basse a sabbie fini con lunghe spiagge interrotte da alcuni promontori rocciosi: Punta Braccetto, Punta Bianca, Capo Rossello, Capo San Marco e Capo Granitola. Verso ovest la costa diventa più frastagliata con tratti di scogliera alternati a spiagge sabbiose allo sbocco di importanti fiumi, quali il Platani ed il Belice. Il tratto di costa occidentale da Mazara del Vallo a Trapani è caratterizzato da una morfologia bassa sabbiosa con tratti interessati da stagni, saline costiere e zone di laguna.

Per ciò che riguarda il regime dei venti, le caratteristiche del moto ondoso e delle correnti, è opportuno distinguere tra versante tirrenico, fortemente esposto all'azione del moto ondoso e dominato dalla frequenza del vento e mare di Maestrale, con trasporto litoraneo elevato prevalentemente da Ovest verso Est, e versante ionico caratterizzato dalla frequenza di vento e mare di Grecale e Scirocco, ma con una conformazione e orientamento tale da renderlo moderatamente esposto alle mareggiate di Grecale, meno frequenti rispetto a quelle di Maestrale, e con un trasporto litoraneo costiero prevalentemente da sud verso nord.

2. L'erosione costiera

L'erosione costiera è il risultato di un complesso di processi naturali e/o di origine antropica che determinano una maggiore rimozione del materiale rispetto alla sua deposizione: lo smantellamento della costa, da parte del mare, è infatti un fenomeno naturale

compensato dagli apporti fluviali che vengono distribuiti lungo il litorale da onde e correnti. È l'alterazione di tale stato d'equilibrio naturale che determina l'erosione. I fenomeni erosivi sono più accentuati sui litorali maggiormente esposti a forti correnti o a perturbazioni e caratterizzati da depositi di spiaggia fini e non consolidati, da scarsi apporti sedimentari e da acque profonde vicino riva.

L'azione antropica – ad es. eccessivi prelievi di materiale dagli alvei dei fiumi o dagli arenili, costruzione di strutture lungo le aste fluviali o i litorali che intercettano il trasporto di sedimenti (opere di ritenuta, pennelli, moli, ecc.) – determina, generalmente, un peggioramento di tali situazioni. Anche lo sfruttamento o l'eliminazione delle dune costiere contribuisce all'aggravarsi dell'erosione, poiché viene a mancare una naturale riserva di sedimenti utile alla spiaggia nei periodi di maggiore aggressione da parte del mare.

Nei processi erosivi, dei quali è opportuno tenere conto in fase di pianificazione territoriale anche a livello locale, entrano in gioco principalmente due tipologie di fattori: naturali e/o di origine antropica.

Fattori naturali

Tra i fattori naturali ricordiamo:

- ✚ le variazioni nell'apporto detritico, strettamente legato alla morfologia/litologia dei bacini e all'evoluzione fluviale;
- ✚ le variazioni del livello del mare (eustatismo, subsidenza);
- ✚ i caratteri meteo-climatici (regime termobarico, pluviometrico, anemometrico);
- ✚ i caratteri fisico-oceanografici (venti, correnti e moto ondoso);
- ✚ la morfologia costiera legata alla tipologia, all'articolazione della linea di costa, al profilo batimetrico e alla granulometria.

Fattori antropici

Tra i fattori antropici si segnalano in particolare:

- ✚ l'asportazione non regolamentata di inerti fluviali, che contribuisce alla diminuzione di apporti solidi ai litorali;
- ✚ l'irrigidimento del sistema idrografico, causato dalla realizzazione di opere di ingegneria idraulica nei bacini idrografici e lungo le aste fluviali;
- ✚ l'occupazione della spiaggia con strutture improprie (la popolazione residente nei comuni costieri è aumentata negli ultimi decenni in maniera considerevole); l'antropizzazione della fascia costiera si è realizzata secondo schemi ben determinati, a partire dal cordone dunale più interno verso la linea di costa, accompagnata dal prelievo di inerti dalla spiaggia per la costruzione di case e infrastrutture e con la distruzione della vegetazione della fascia dunale;
- ✚ la realizzazione di opere di difesa non sostenute da idonei e accurati studi sul regime delle correnti, che determinano l'interruzione del flusso litoraneo dei materiali, con forti dissimmetrie morfologiche ai lati delle strutture aggettanti in mare, con fenomeni di accrescimento nella zona sopraflutto e falcate d'erosione sottoflutto; bloccando la deriva litorale si privano infatti dell'apporto sedimentario le spiagge situate sottoflutto, con l'incremento in tali aree del relativo processo erosivo;
- ✚ la distruzione dei sistemi dunali, la cui continuità rappresenta la condizione per una difesa efficace contro l'ingressione marina e la salvaguardia della spiaggia; con la scomparsa delle dune viene a mancare il serbatoio di alimentazione naturale della spiaggia, capace di accumulare la sabbia nei periodi di naturale ripascimento e compensare le perdite di sedimenti nei periodi di erosione;


- l'inadeguata gestione della fascia costiera, ripartita amministrativamente fra più soggetti (Comuni, ex Province, Regione, ecc.), che è stata spesso gestita in modo non rispettoso dei confini morfodinamici.

3. Le “Unità fisiografiche costiere”

Negli anni la fascia costiera siciliana ha subito una forte perdita di superfici e habitat naturali che operano come zone tampone tra il mare e l'entroterra, e in diverse aree si è così ormai consolidata una situazione di “stress costiero” (*coastal squeeze*). Per affrontare il problema, e per poter effettuare una corretta individuazione delle aree soggette al fenomeno dell'erosione costiera, la costa siciliana è stata suddivisa in “Unità fisiografiche costiere” (U.F.C.) ben definite, per ognuna delle quali è stata effettuata un'analisi dello stato morfologico di fatto e, successivamente, la perimetrazione delle zone a rischio erosione.

L'Unità fisiografica costiera, intesa come “cella di sedimenti”, risulta essere quel tratto di costa ove il movimento di sedimenti può considerarsi limitato alla cella stessa, e non esistono scambi significativi con altre celle adiacenti. Può sottendere uno o più corsi d'acqua e rappresenta il tratto minimo di litorale su cui occorre estendere lo studio della dinamica dei sedimenti, l'area di riferimento per una valutazione sul bilancio dei sedimenti e per verificare l'influenza degli interventi in essa attuati o da attuare.

I confini delle unità costiere coincidono generalmente con promontori pronunciati o con grandi estuari (cf. figura che segue).



Le Unità fisiografiche costiere in Sicilia

Le coste della Sicilia sono state suddivise, in generale, in 21 Unità fisiografiche costiere (cf. figura sopra riportata), basandosi su fotografie aeree, su dati geologici e geomorfologici e sulla batimetria. A queste devono essere aggiunte le 5 Unità fisiografiche

Linee guida per la redazione dei *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* da parte dei comuni costieri della Sicilia

costiere riportate nello schema del P.A.I. delle Isole minori. Si veda l'elenco riportato nella tabella seguente.

Unità Fisiografiche Costiere della Sicilia	
N°	Descrizione
1	Unità Fisiografica Costiera di Capo Milazzo – Capo Peloro
2	Unità Fisiografica Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta
3	Unità Fisiografica Costiera di Capo Scaletta – Capo Schisò (Giardini)
4	Unità Fisiografica Costiera di Capo Schisò (Giardini) – Porto di Catania
5	Unità Fisiografica Costiera di Porto di Catania – Punta Castelluzzo
6	Unità Fisiografica Costiera di Punta Castelluzzo – Isola delle Correnti
7	Unità Fisiografica Costiera di Isola delle Correnti – Punta Braccetto
8	Unità Fisiografica Costiera di Punta Braccetto – Licata
9	Unità Fisiografica Costiera di Licata – Punta Bianca
10	Unità Fisiografica Costiera di Punta Bianca – Capo Rossello
11	Unità Fisiografica Costiera di Capo Rossello – Capo San Marco
12	Unità Fisiografica Costiera di Capo San Marco – Capo Granitola
13	Unità Fisiografica Costiera di Capo Granitola – Capo Feto
14	Unità Fisiografica Costiera di Capo Feto – Capo San Vito
15	Unità Fisiografica Costiera di Capo San Vito – Capo Rama
15	Unità Fisiografica Costiera di Capo Rama – Capo Gallo
17	Unità Fisiografica Costiera di Capo Gallo – Capo Mongerbino
18	Unità Fisiografica Costiera di Capo Mongerbino – Cefalù
19	Unità Fisiografica Costiera di Cefalù – Capo d'Orlando
20	Unità Fisiografica Costiera di Capo d'Orlando – Capo Calavà
21	Unità Fisiografica Costiera di Capo Calavà – Capo Milazzo
22	Unità Fisiografica Isole Pelagie
23	Unità Fisiografica Isola di Pantelleria
24	Unità Fisiografica Isole Egadi
25	Unità Fisiografica Isola di Ustica
26	Unità Fisiografica Isole Pelagie

I confini delle “celle di sedimenti” sopra citate non sono, ovviamente, definitivi ed essendo basati su informazioni esistenti, estrapolate da studi effettuati su larga scala, e sono oggetto di modifiche e aggiornamenti periodici in funzione dei dati acquisiti.

E' da sottolineare che ogni intervento realizzato all'interno di una unità fisiografica costiera può influenzare altre parti della stessa; pertanto, quando ci si appresta a compiere progetti in aree costiere, siano essi di protezione/ripascimento che di difesa o altro, è



necessario compiere studi dettagliati per stabilire il grado di influenza che un'opera o un insieme di opere può avere in altre porzioni dell'unità costiera.

Estensione delle aree critiche (a rischio erosione)

È stato possibile individuare, per ogni unità fisiografica, l'ubicazione e l'estensione delle zone a diversa criticità relativamente all'erosione. Tali zone sono state identificate sulla base di:

- ✚ segnalazioni pervenute al Dipartimento Regionale dell'Ambiente da parte di Capitanerie di Porto e altri Enti pubblici e privati, riguardanti danni da mareggiata e varie tipologie di dissesti lungo la fascia costiera;
- ✚ raffronto tra cartografia e ortofoto di epoche diverse;
- ✚ sopralluoghi;
- ✚ comparazione dei dati sopraelencati con quelli relativi agli studi pubblicati dal CNR-M.U.R.S.T. Progetto Finalizzato "Conservazione del Suolo" Sottoprogetto "Dinamica dei Litorali - Atlante delle Spiagge Italiane"- Roma 1999 e allo "Studio di Fattibilità per l'Individuazione di un servizio integrato di interventi per la protezione delle coste, la difesa dei litorali dall'erosione ed il ripristino del trasporto solido fluviale litoraneo nel territorio della Regione Siciliana" a cura dell'Associazione Temporanea di Imprese S.G.I. S.p.A. Capogruppo TEASS s.r.l. DHI, redatto per conto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana nel 2002.

L'U.F.C. N. 5 (dal Porto di Catania a Punta Castelluzzo) costituisce un'eccezione poiché, in essa, esistono condizioni di apparente equilibrio morfologico.

Nel **Sub-Allegato 1/A** si riporta una descrizione delle *Unità fisiografiche costiere* della Sicilia nei loro caratteri generali, con relativi cenni geologici e geomorfologici, ai fini del riconoscimento degli elementi principali della struttura fisica dei vari tratti di costa che influenzano l'evoluzione della fascia costiera regionale.

Il testo delle descrizioni per ogni Unità fisiografica è stato estratto dalle singole relazioni costituenti parte del *Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'area costiera della Sicilia*.



PARTE III *Direttive operative*

1. Soggetti tenuti a redigere il PUDM e aree interessate dalla pianificazione

Sono tenuti a redigere il PUDM, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e s.m.i., tutti i comuni costieri della Regione Siciliana. In Sicilia sono 122. L'elenco è riportato nel secondo allegato (**Sub-Allegato 1/B**), dove viene riportata la sequenza dei comuni partendo dall'estremità nord-orientale della Sicilia, sul versante ionico (Messina), e procedendo in senso orario lungo il periplo dell'isola.

I *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* riguardano la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo della Regione Siciliana, con esclusione di:

- a) aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
- b) beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- c) aree portuali di competenza regionale;
- d) aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- e) aree del demanio marittimo regionale consegnate in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici;
- f) aree demaniali marittime sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali.

2. Contenuti obbligatori

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e s.m.i., i PUDM devono fare riferimento alla disciplina delle seguenti attività e opere connesse:

- a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- e) ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

Inoltre, i *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* devono prevedere:

- a) appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- b) una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale di pertinenza comunale da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate;
- c) appositi spazi per l'accesso ai diversamente abili.

Al fine di attribuire alle previsioni dei PUDM comunali opportuni momenti di continuità ed omogeneità territoriale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,



in sede di approvazione di ciascun piano, tiene conto delle previsioni contenute nei PUDM adottati dalle amministrazioni comunali dei territori limitrofi, dettando eventuali prescrizioni volte a mitigare eventuali ipotesi di conflitti o disomogeneità tra previsioni di piani di comuni differenti riferite ad aree territoriali che presentino caratteri ambientali, paesaggistici e di utilizzazione omogenei.

Per le stesse finalità, su istanza di due o più comuni limitrofi, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente può autorizzare la redazione di un PUDM redatto d'intesa tra più comuni limitrofi, fino al raggiungimento di un fronte costiero di ampiezza complessiva non inferiore ai 5 km.

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della l.r. 15/2005, come sostituito dall'art. 39, comma 1, della l.r. 3/2016, i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la Valutazione Ambientale Strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. I piani devono inoltre essere dotati dei *“pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni”*.

3. Procedure di approvazione

Il PUDM è redatto dall'amministrazione comunale competente ed adottato dall'organo consiliare, previa pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante i quali ogni portatore di interesse legittimo potrà proporre osservazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2005, così come modificato dall'art. 39 della l.r. 3/2016, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente approva i *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* adottati dai Comuni. L'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia.

4. Documentazione

Il PUDM è redatto dai comuni tenendo conto della cartografia relativa al Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, e dovrà riportare (almeno) i seguenti elaborati:

- a) cartografia dello stato di fatto (scala 1:10.000 e 1:1.000);
- b) cartografia delle previsioni di piano (scala 1:10.000 e 1:1.000);
- c) relazione tecnica;
- d) norme tecniche di attuazione;
- e) planimetrie di dettaglio delle strutture previste (scala 1:200);
- f) definizione/legenda delle destinazioni d'uso;
- g) relazione di incidenza (per aree che ricadono all'interno di S.I.C. e Z.P.S.);
- h) carta dei vincoli (scala 1:10.000);
- i) documentazione fotografica (panoramica e particolare), con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa;
- j) eventuale documentazione multimediale (filmati mp4), descrittiva e divulgativa, per le aree di particolare pregio paesaggistico, naturalistico e/o ambientale.

La documentazione sopra indicata deve essere prodotta in forma cartacea, in duplice copia, e su supporto informatico (CD-ROM o DVD) in formato PDF.

Per consentire le successive elaborazioni a scala regionale, e al fine di implementare il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, gli elaborati cartografici dei PUDM dovranno inoltre essere forniti anche in formato vettoriale (*shapefile*), con georeferenziazione nel sistema Gauss-Boaga, in linea con le specifiche del Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per gestire tutte le fasi previste dalla legislazione di settore il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) attiverà un GIS (*Geographic Information System*) dedicato al demanio marittimo, coerente con le specifiche tecniche del S.I.D., che costituisce lo strumento fondamentale di supporto alle decisioni a scala regionale e locale. Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di un *Web Gis* che consentirà di sviluppare, mantenere e consultare (anche da remoto) il sistema utilizzando applicazioni online orientate alla mappatura su piattaforme web (*Web Mapping*).

Per le finalità di cui sopra, nonché per coordinare le procedure di pianificazione dei comuni costieri e rendere omogenei i dati a livello regionale, il Dipartimento dell'Ambiente fornisce a ciascun comune la cartografia di base, che viene resa disponibile sotto forma di banca dati vettoriale. La banca dati contiene (almeno) le seguenti informazioni cartografiche georeferenziate a scala regionale:

- linea di costa;
- limiti amministrativi comunali;
- dividente demaniale;
- perimetrazione provvisoria delle aree portuali;
- perimetrazione di parchi, riserve naturali e aree vincolate (S.I.C. e Z.P.S.).

Al momento la perimetrazione delle aree portuali di competenza regionale è provvisoria, e in fase di elaborazione del PUDM deve essere resa coerente con le previsioni dei *Piani regolatori dei porti* elaborati ex art. 30 della l.r. 21/1985, se formalmente approvati. La perimetrazione delle aree portuali di competenza regionale diventerà definitiva solo dopo la revisione effettuata a livello territoriale, e una volta valutate le eventuali proposte di modifica avanzate dalle singole amministrazioni comunali, a seguito della definitiva approvazione del PUDM.

I dati vettoriali sono forniti nel formato *shapefile*, editabili con i principali software GIS, anche *open source*, oggi disponibili sul mercato (ArcGis, QGIS, ecc.). All'indirizzo <https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html> è possibile eventualmente scaricare l'applicativo *open source* QGIS.

I dati vettoriali restituiti dai comuni dovranno comprendere anche i metadati, informazioni che descrivono le caratteristiche dell'elemento e che permettono di convalidare l'utilità dello stesso (es: dettaglio del dato spaziale).

I dati territoriali di supporto alla redazione del PUDM sono forniti a ciascun comune dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente a mezzo PEC. Ulteriori dati territoriali necessari per la redazione del PUDM, relativamente allo stato di fatto del demanio marittimo ed in particolare alle concessioni esistenti, sono forniti ai comuni costieri dagli Uffici Territoriali dell'Ambiente (UTA) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.



A conclusione delle procedure di pianificazione il PUDM deve essere corredato dalla documentazione tecnica in precedenza elencata e, con riferimento alla fascia demaniale di pertinenza, dagli strati informativi necessari a definire il quadro territoriale a livello locale, con (almeno) le seguenti informazioni cartografiche georeferenziate a scala comunale:

- linea di costa;
- limiti amministrativi;
- dividente demaniale;
- cartografia catastale;
- zonizzazione;
- elenco e perimetrazione delle aree del demanio marittimo regionale che risultano già in concessione al Comune;
- elenco e perimetrazione delle aree del demanio marittimo regionale che risultano già in concessione ai privati;
- elenco e perimetrazione dei beni immobili che insistono sul demanio marittimo;
- elenco e perimetrazione delle aree per le quali è stato elaborato ed approvato il “*Piano regolatore del porto*” ai sensi dell’art. 30 del l.r. 29 aprile 1985, n. 21;
- elenco e perimetrazione delle aree portuali di competenza regionale;
- elenco e perimetrazione di parchi, riserve naturali e aree vincolate (S.I.C. e Z.P.S.).

Per maggiori informazioni e/o per le specifiche tecniche di dettaglio, consultare la Parte V “*Editing del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime*” di questo documento. Per chiarimenti sulle metodologie da seguire possono essere consultati anche gli Uffici del Servizio 2 “Pianificazione e programmazione ambientale” del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

5. Ricognizione della fascia costiera e revisione della dividente demaniale

A seguito della ricognizione della fascia costiera di competenza i comuni costieri dovranno elaborare una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori, con aggiornamento della dividente demaniale, per correggere eventuali errori riscontrati a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici Comunali (U.T.C.) sul campo e/o in sede di pianificazione locale.

Le proposte di revisione delle fasce demaniali saranno trasmesse all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente insieme ai PUDM, e confluiranno successivamente in un unico documento di sintesi che, dopo un processo di revisione che si preannuncia articolato e che sarà portato avanti con la partecipazione attiva dei comuni interessati, sarà reso omogeneo e coerente a scala regionale.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente procederà quindi ai successivi adempimenti, in linea con i principi e gli obblighi previsti dalla vigente normativa regionale e statale di settore. L'iter di valutazione e approvazione della proposta di revisione della fascia costiera regionale, per la cui conclusione sono prevedibili tempi lunghi vista la complessità dei temi da trattare, sarà avviato una volta concluse le procedure di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 3/2016.

PARTE IV

Indirizzi metodologici

1. Zonizzazione

1. I comuni costieri suddividono la fascia territoriale del demanio marittimo di propria competenza in aree, zone e lotti, individuati dal punto di vista geografico e regolamentare, in modo da definire in modo univoco i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento.
2. Le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati.
3. Per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero sconsigliare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali – pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. – ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero.
4. Ove necessario potranno infine essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime.
5. Nei *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* dovranno essere riportati, per ogni area, (almeno) i seguenti elementi:
 - simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI);
 - estensione (in m²);
 - descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale, nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare;
 - destinazione d'uso, che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso dell'area stessa, nonché della percentuale di superfici da riservare alla libera fruizione;
 - descrizione delle concessioni ammissibili;
 - eventuali vincoli gravanti sull'area;
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo (LFDM);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = LFDM - LFDMI;
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPD).



2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 100 m. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.
2. Il "fronte mare" di ogni singola concessione di nuova previsione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 m, ad esclusione di interventi di interesse pubblico.
3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.
8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.
10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
12. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
13. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

3. Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà

essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.
4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Specchi acquei e imbarcazioni

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

5. Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;



- servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
 3. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 m², e quella coperta non può essere più del 10% del totale.
 4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

6. Aree attrezzate per la balneazione

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
3. La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000 m², e quella coperta non può essere più del 5% del totale.

7. Aree attrezzate per le pratiche sportive

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
3. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 m².

8. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Nel caso di strutture con spazi *pet friendly* dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di

gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).

2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di “*agility*”, entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

9. Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 m², salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

10. Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.
2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 m². Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acqueei”.



Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 m².

11. Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita a seguito di una attenta valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarità degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 m² di cui non più del 50% coperta.

12. Giochi e spazi ombreggiati

1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.
2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

13. Altre attività

1. Nella predisposizione dei PUDM i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005 e della vigente legislazione di settore.

14. Deroghe

1. Eventuali deroghe ai parametri sopra citati possono essere valutate in sede di approvazione dei PUDM, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali competenti.

PARTE V

Editing del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. Cartografia di base

Per la redazione del PUDM i comuni utilizzano come cartografia di base gli strati informativi di seguito elencati pubblicati dal S.I.T.R. (Sistema Informativo Territoriale Regionale della Regione Siciliana), georiferiti nel sistema di coordinate Gauss-Boaga in linea con il S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che possono essere consultati/scaricati all'indirizzo: <http://www.sitr.regione.sicilia.it>.

Inoltre, sono forniti dal DRA i seguenti strati informativi vettoriali in formato shapefile necessari per la delimitazione delle aree demaniali di competenza comunale:

- SID_SiciliaLineaCosta2k.shp (Fonte: SID, dettaglio scala al 2.000);
- SID_SiciliaDividenteDemaniale2k.shp (Fonte: SID, dettaglio scala al 2.000);
- LimitiAmmComunale10k.shp (Fonte: SITR, dettaglio scala al 10.000);
- AreePortuali10k.shp (Fonte: DRA, dettaglio scala al 10.000);
- Parchi.shp. (Fonte: SITR);
- RiserveNaturali.shp (Fonte: SITR, dettaglio scala vedi campo "PERIM_")
- SIC_ZPS.shp (Fonte: SITR)

Un altro strato informativo di base indispensabile per la pianificazione è rappresentato dai dati catastali. Ciascun comune deve dotarsi, qualora non ne fosse già in possesso, della cartografia vettoriale catastale nel sistema di coordinate Gauss-Boaga del proprio territorio, fornita dal Sistema informativo catastale dell'Agenzia dell'Entrate.

Infine, vengono forniti dal DRA anche i seguenti shapefile per l'editing della cartografia di base a scala comunale (scala 1:1000), che costituiscono gli strati informativi di base necessari a definire il quadro territoriale a livello locale a supporto del PUDM:

- xxxx_AreePortuali;
- xxxx_LimitiAmmComunale;
- xxxx_LineaCosta;
- xxxx_DividenteDemaniale;
- xxxx_Parchi;
- xxxx_RiserveNaturali;
- xxxx_SIC_ZPS.

La descrizione del contenuto, della struttura e del significato dei suddetti shapefile sono contenute nelle *Linee guida per l'editing della cartografia di base*, elaborate dal DRA e fornite ai Comuni insieme alla restante documentazione sopra elencata.

2. Sistema Informativo del Demanio Marittimo

Per gli adempimenti previsti dalla legislazione di settore, *Sicilia e Servizi S.p.A.* ha realizzato, per conto dell'amministrazione regionale, un sistema informativo territoriale per la gestione del demanio marittimo regionale in uso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.), beneficiario del progetto, denominato SI-DeMar (Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione Siciliana), coerente con le specifiche tecniche del S.I.D. Nell'ambito di tale sistema è stato realizzato un modulo G.I.S. (*Geographic Information System*) per la redazione dei PUDM, che offre funzionalità di analisi GIS appositamente

customizzate per rispondere alle esigenze di gestione cartografica dei piani, nonché di distribuzione dei dati cartografici tra l'amministrazione regionale ed i singoli comuni deputati alla loro redazione.


Per consentire ai comuni di elaborare il PUDM in tutte le componenti territoriali che lo costituiscono (ovvero aree, zone e lotti) su una base coerente con la struttura dati di SI-DeMar, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente fornisce 8 shapefile da popolare con i dati territoriali che costituiranno il supporto informatico standard per le operazioni di editing e restituzione cartografica del PUDM, e che pertanto non andranno modificati nella struttura. Questi file, una volta restituiti al Dipartimento, consentiranno di implementare il Sistema Informativo Territoriale "SI-DeMar".

In particolare la fornitura vettoriale consta dei seguenti shapefile:

- AreaOmogeneaPudm.shp;
- ZonaPudm.shp;
- LottoPudm.shp;
- ConcessioneEsistentePuntuale.shp;
- ConcessioneEsistenteAreale.shp;
- PrimitivaArealePudm.shp;
- PrimitivaLinearePudm.shp;
- PrimitivaPuntualePudm.shp;

La descrizione del contenuto, della struttura e del significato degli shapefile, nonché le informazioni di base per l'editing, sono contenute nelle *Linee guida per l'editing del P.U.D.M. fornite da Sicilia e Servizi*, fornite dal DRA ai Comuni insieme alla restante documentazione sopra elencata. In fase di redazione del PUDM, tuttavia, bisognerà tenere conto delle specifiche di dettaglio contenute nel presente documento.

3. Descrizione della base dati a supporto dei PUDM



In sintesi si rappresenta sopra, a titolo di esempio, lo schema esemplificativo della struttura della fornitura della base dati PUDM da fornire a ciascun comune (xxxx rappresenta il codice catastale del comune), di supporto alla redazione del PUDM.





ALLEGATI

- a) Unità fisiografiche costiere della Sicilia (**Sub-Allegato 1/A**)
- b) Elenco dei comuni costieri siciliani (**Sub-Allegato 1/B**);
- c) Elenco delle aree portuali di competenza regionale (**Sub Allegato 1/C**);
- d) Elenco delle aree del demanio marittimo regionale date in uso temporaneo ad altre amministrazioni dello Stato e/o Enti pubblici (**Sub Allegato 1/D**);
- e) Cartografia (in formato digitale) delle aree interessate dal trasferimento di funzioni.



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia".

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l'articolo 32 che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto dell'articolo 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve);

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed in particolare l'articolo 7, che al comma 1 dispone che *"la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia"*, ed al comma 7 dispone che *"al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione"*;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., e in particolare la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA)";

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il D.D.G. n. 476 del 1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

Visto il D.A. n. 220/GAB del 2 ottobre 2007 (Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

Visti i decreti del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, 18 gennaio 2013, n. 6, 22 ottobre 2014, n. 27 e 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamenti di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);

Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della Navigazione, procedure e modalità di pubblicità);

Visto il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana);

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010) ed in particolare l'articolo 11;

Visto il D.A. n. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);

Visto il D.A. n. 148/GAB del 23 ottobre 2012 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni brevi per attività da svolgersi sul demanio marittimo);

Visto il D.A. n. 268/GAB del 31 dicembre 2013 (Rideterminazione canoni concessori beni demanio marittimo anno 2013);

Visto il D.P.Reg. 31 dicembre 2013, n. 574 (Rimodulazione dell'incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013);

Visto il D.A. n. 180 del 12 agosto 2014 (Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26);

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016 (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara);

Considerato che l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE si applica *"qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili"*;

Considerato che l'articolo 49 TFUE sulla disparità di trattamento e sul diritto di stabilimento si applica in caso di esistenza di un interesse transfrontaliero certo;

Preso atto che la sopracitata Sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 al punto 43, con riferimento alla verifica del requisito del *"numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali"*, chiarisce che al fine di determinare se le aree del demanio marittimo, che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico, siano in numero limitato, bisogna avere riguardo alle concessioni rilasciate a livello comunale e non nazionale;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del *"numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali"* ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni relative al demanio marittimo, ai sensi del combinato disposto della legge regionale 4/2003 e della legge regionale 15/2005, *"al fine di favorire la libera concorrenza"*, sono rilasciate solo ove previamente precedute *"da idonee forme di pubblicità"*, e nel relativo iter *"a seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione"* (articolo 7, comma 7, legge regionale n. 4/2003);

Considerato che, in attuazione della normativa sopracitata, il D.A. 32/GAB del 19 aprile 2010 disciplina le modalità di pubblicità e i contenuti dell'avviso pubblico per tutte le tipologie di concessioni, con esclusione di quelle riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da Pubbliche Amministrazioni, anche prevedendo la pubblicazione sulla G.U.C.E. ove si tratti di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici o, in casi particolari, di concessione superiore a sei anni;

Ritenuto che le superiori considerazioni conducono a ritenere che l'attuale disciplina di settore della Regione siciliana, relativa alla proroga delle concessioni fino al 2020, così come di recente integrata e modificata, non confligge con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14, considerate le riforme dettate dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, (Titolo IV Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che, con gli articoli 39 e 40, modifica l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, per l'effetto prevedendo una disciplina che, nel rispetto dei principi comunitari, assicura la certezza del diritto avuto riguardo alle posizioni giuridiche in atto, e implementa le garanzie di imparzialità e di trasparenza con una adeguata pubblicità per tutta la fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio delle concessioni;

Preso atto che l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, come modificato dall'articolo 56 della legge regionale n. 9/2009 e dall'articolo 39 della legge regionale 3/2016, prevede l'obbligo della redazione dei *"Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime"* (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Rilevato che alcune aree del demanio marittimo regionale (con le relative pertinenze) sono attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o enti pubblici, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione (C.N.) e dell'articolo 36 del Regolamento al Codice della Navigazione (R.C.N.);

Considerato che il trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016 non interessa le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali;

Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, alla delimitazione delle aree portuali di competenza regionale per le quali l'amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare un *Piano regolatore portuale*, con conseguente perimetrazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 21/1985;

Visti gli atti di indirizzo politico-amministrativo protocollo n. 2616/GAB-A.R.T.A. del 29 aprile 2016 e protocollo n. 1552/GAB-BB.CC.I.S del 29 aprile 2016 (Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"*. Titolo IV *"Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica"*. Articolo 42, commi 4, 5 e 6);

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale protocollo n. 12455/61.2016.11 del 8 giugno 2016;

Visto l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex articolo 2, comma 1, lettera a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prot. n. 3617/GAB/12 del 8 giugno 2016 (Modalità operative e procedure per il rilascio delle

concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3);

Preso atto che i *Piani di utilizzo del demanio marittimo* già elaborati dai Comuni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche recentemente introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 3/2016:

- a) ai concessionari del demanio marittimo "è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive";
- b) le "autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienicosanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere";
- c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'articolo 42 i concessionari "sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente";
- d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, "qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare";

Ravvisata la necessità di aggiornare di integrare e modificare il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla *"Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*, al fine di consentire ai comuni costieri dell'Isola di poter intervenire per la redazione di PUDM ancora in itinere, modificando ed integrando la Parte IV - Indirizzi metodologici;

Ritenuto che le modificazioni dell'ambiente costiero regionale, a causa di processi naturali e di quelli generati dall'azione antropica, nonché per la continua movimentazione dei sedimenti ad opera del mare, evidenziano una diversità anche sostanziale delle caratteristiche fisiche e morfologiche dei litorali sabbiosi dei Comuni costieri della Regione, delle quali è necessario tenere conto intervenendo sulla regolamentazione degli indirizzi metodologici disposti dalla parte IV del predetto D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, come indicato in dispositivo;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali in essere;

Visto l'articolo 24 comma 1 lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021" rubricato "Disposizioni in materia di demanio marittimo",

DECRETA

Articolo unico

1. Il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, Parte IV "Indirizzi metodologici" delle *"Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia Procedure"* è integrato e modificato come evidenziato in grassetto nel testo "Allegato A" al presente decreto.


2. Le integrazioni e modifiche introdotte dal precedente comma 1, si applicano alle richieste di concessione demaniale marittima avanzate in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, 11 APR. 2019




Assessore
(On.le Avv. Salvatore Cordaro)

PARTE IV
Indirizzi metodologici

1. Zonizzazione

1. I comuni costieri suddividono la fascia territoriale del demanio marittimo di propria competenza in aree, zone e lotti, individuati dal punto di vista geografico e regolamentare, in modo da definire in modo univoco i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento.

2. Le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati.

3. Per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero sconsigliare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali – pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. – ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero.

4. Ove necessario potranno infine essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime.

5. Nei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime dovranno essere riportati, per ogni area, (almeno) i seguenti elementi:

- simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI);
- estensione (in metri quadrati);
- descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale, nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare;
- destinazione d'uso, che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso dell'area stessa, nonché della percentuale di superfici da riservare alla libera fruizione;
- descrizione delle concessioni ammissibili;
- eventuali vincoli gravanti sull'area;
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo (LFDm);
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDmI);
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDmA) = (LFDm);
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDmC);
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDmLF);
- lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDmPC).

2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

1 bis. Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzioni di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare.

2. Le aree concedibili per le tipologie di cui al presente articolo non possono essere di superficie inferiore a metri quadrati 150 e superiore a metri quadrati 5.000. Tali valori possono subire riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a metri quadrati 75.

3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.
8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.
10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
12. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessioni gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
13. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

3. Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.
4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Specchi acquei e imbarcazioni

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

5. Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoi, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
- docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).

3. La superficie da assentire in concessione **non può eccedere i 5.000 metri quadrati**, e quella coperta non può essere superiore al **20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi di cui all'articolo 2 punto 1 bis.**

4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

6. Aree attrezzate per la balneazione

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
- servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

3. **La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.**

7. Aree attrezzate per le pratiche sportive

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.

2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

3. Per i servizi sopra elencati la superficie non può superare complessivamente 100 mq.

4. **La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.**

8. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).

2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.

3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

9. Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro, **che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 metri quadrati**, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 mq, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

10. Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.
2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio; area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquee".

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

11. Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita, privilegiando il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq di cui non più del 50% coperta.

12. Giochi e spazi ombreggiati

1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.
2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

13. Altre attività

1. Nella predisposizione dei PUDM i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005 e della vigente legislazione di settore.

14. Deroche

1. Eventuali deroghe ai parametri sopra citati possono essere valutate in sede di approvazione dei PUDM, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali.



L'Assessore
(On. A. Salvatore Cordaro)